

IL «COLLEGIO SINDACALE-ORGANISMO DI VIGILANZA»: RIFLESSIONI SU UN'OPZIONE DISCUSSA

MARCO GROTTI, AVVOCATO, RICERCATORE IN DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Lo scritto si propone di affrontare il tema della composizione dell'Organismo di Vigilanza. Il *focus*, in particolare, è sulla possibilità che vi sia una coincidenza soggettiva tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale. Dopo aver dato conto delle argomentazioni contrarie oppure a supporto di una tale possibilità, l'Autore ritiene che, *de iure condito* e rispettate determinate condizioni, il Collegio Sindacale possa essere altresì nominato Organismo di Vigilanza, senza che ciò comprometta la «tenuta» del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001.

1 Premessa

La recente pubblicazione, a dicembre 2020, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), delle *Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate*, rinnova l'attenzione sulla questione, invero dibattuta, se sia corretta, dal punto di vista tecnico-giuridico, e consigliabile, dal punto di vista pratico, la scelta di affidare al Collegio Sindacale anche i compiti dell'Organismo di Vigilanza (o, per brevità, «OdV»). In tale documento, infatti, si rammenta che la funzione di OdV può essere attribuita al Collegio Sindacale in base ad un espresso dato normativo (l'art. 6, comma 4 *bis*, d.lgs. 231/2001), sicché – se ne deduce – è evidente che il Legislatore, quando ha scritto la norma, ha ritenuto che la coincidenza delle due funzioni in un unico organo non comporti la sovrapposizione di ruoli e dunque non comprometta l'indipendenza dell'OdV. Infatti – prosegue il documento – nel caso che il «doppio ruolo» sia affidato alle stesse persone, le due funzioni dovranno rimanere distinte, tanto che dell'attività svolta ex d.lgs. 231/2001 occorrerà dare contezza in verbali ed in carte di lavoro separati rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale¹.

La questione, invero, non è così pacifica.

Come subito si vedrà, la lettura combinata del d.lgs. 231/2001, delle linee guida delle associazioni di categoria e delle pronunce giurisprudenziali restituisce un quadro piuttosto frammentato, dove le affermazioni di principio si contrappongono a valutazioni di opportunità, da farsi caso per caso ad opera del destinatario della

¹ In questi esatti termini, CNDCEC, *Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*, 2020, 88.